



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 842

ORDINANZA DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

N. 11 DEL 28-09-2021

Oggetto: Limitazione del traffico veicolare e pedonale in via della Grande Italia per lavori di demolizione edifici di cui al Foglio 29 particelle n. 5,6, e n.7 di cui all'O.S n. 792 del 19/11/2021. Dal 30 settembre ore 8:30 al 9/10/2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di settembre, il Responsabile del servizio Compagnucci Guido

ORDINA

Atteso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

Rilevato che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal Codice della Protezione Civile Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992);

Considerato che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi

primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata;

Visto l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";
- n. 389 del 28.08.2016 "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all'art. 3 stabilisce che *"Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento"*;
- n° 393 del 13.09.2016 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ed in particolare:
 - l'art. 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili";
 - l'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità ed il ripristino dei servizi essenziali"*;
- nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell'11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici;

Visto l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m.i., apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali.

Visto l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i., con cui si regolamenta la raccolta delle macerie ovvero, materiali sul suolo pubblico e nelle aree urbane su suolo privato;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 792 del 19/11/2020 – *ordinanza di demolizione per la messa in sicurezza dei fabbricati siti in frazione Ruscio, nel comune di Monteleone di Spoleto e la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza dello stesso, compreso lo smaltimento dell'amianto della copertura, edifici censiti al foglio 29 particelle n. 5,6 e 7 di proprietà del signor Isidoro Peroni;*

Considerato che la Vus è autorizzata a rimuovere le macerie dal sito oggetto di intervento;

Visto la posizione dell'edificio e la quantità di macerie da rimuovere si è deciso, in accordo con i Vigili del Fuoco e con la Vus (Valle Umbria Servizi), di posizionare le vasche scarrabili in un fondo della medesima proprietà dell'edificio oggetto di intervento di cui al Foglio 29 particelle n. 204 e n. 205;

Dato atto che le lastre presenti su parte di copertura, le quali sono risultate a seguito di analisi di cemento-amianto, sono state rimosse, trattate e depositate all'interno dell'area già delimitata dal precedente intervento di messa in sicurezza, in quanto sicura e non accessibile, in attesa del ritiro da parte della ditta incaricata;

Considerato che le operazioni di demolizione avranno inizio dal 30 settembre 2021;

Vista la necessità della chiusura del tratto di via della Grande Italia (Largo Chiesa Madonna Addolorata), prospiciente gli edifici oggetto delle lavorazioni, per consentire le operazioni di demolizione;

Il tratto interessato dalla chiusura va dall'inizio dell'isolato oggetto di intervento su via della Grande Italia fino alla prima traversa privata in direzione centro (altezza abitazione Peroni Patrizia) ed avrà inizio alle 8:30 del 30 settembre fino al 09/10/2021 alle ore 18:00;

Considerato che le misure di sicurezza adottate per il traffico veicolare entrano in vigore dal 30/09/2021, dalle ore 08.30 e proseguiranno per tutta la durata dei lavori fino al 09/10/2021 alle 18:00;

Ritenuto che il provvedimento sia di competenza del Responsabile del Servizio ai sensi del combinato disposto dagli articoli 7 del Codice della Strada, adottato con decreto legislativo con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 107 del TUEL, adottato con decreto legislativo 18 agosto del 2000, n.267;

Visto il D.L.gs. 267/00 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli art. 5 comma 3 e 6 comma 4 e 7 del D.L.gs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo codice della strada";

Visto il D.L.gs. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al medesimo codice stradale, il D.P.R. n. 465/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata.

- 1) La limitazione del traffico veicolare e pedonale per il tratto di via della Grande Italia dall'inizio dell'isolato di intervento su via della Grande Italia (largo Chiesa della Madonna Addolorata) fino alla prima traversa privata in direzione centro (altezza abitazione Peroni Patrizia), che sarà interessato dalle attività di demolizione e movimentazione macerie. Prima di iniziare sarà necessario predisporre opportuna segnaletica verticale ai sensi del vigente Codice della Strada.
- 2) Il divieto di sosta lungo le vie interessate per il periodo di tempo previsto. Tali aree dovranno essere segnalate con opportuna segnaletica almeno il giorno precedente.
- 3) Le misure di sicurezza adottate per il traffico veicolare e pedonale entrano in vigore dal **30/09/2021**, dalle ore 08.30 per tutta la durata dell'intervento e fino alla conclusione dei lavori prevista per il 09/10/2021 ore 18:00.
- 4) Di incaricare la Forza Pubblica della vigilanza e dell'esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Perugia.

Si fa inoltre presente che:

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.
- Tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione, la delimitazione del cantiere e la sua efficienza sarà posta e mantenuta fino alla fine delle attività.
- Tale segnaletica (verticale e orizzontale) dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di Strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 65 o 66" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre 2002 (La stessa dovrà essere rimossa al termine dei lavori).
- In caso di utilizzo degli impianti semaforici dovrà essere garantita la funzionalità.
- In caso di utilizzo dei movieri tale personale dovrà regolamentare a monte e a valle il tratto interessato dai lavori e dovrà essere dotato di tutti i DPI atti a garantirne la sicurezza.
- sarà necessario ottemperare a tutte le disposizioni di Legge atte a contrastare la diffusione del Virus Covid 19.
- Questo Ente resterà esonerato da qualsiasi lite o vertenza dovesse insorgere a causa della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241:

- a) Il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (1) o di centoventi giorni mediante ricorso al Capo dello Stato (2). Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'Articolo 37 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n.495. Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- b) L'ufficio di polizia è incaricato della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
- c) La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto ed alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle ordinanze, per 15 giorni consecutivi.

Di comunicare la presente Ordinanza all'Ufficio di Vigilanza del Comune.

Di comunicare la presente Ordinanza al Signor Prefetto di Perugia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Compagnucci Guido

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-09-2021 al 13-10-2021

Lì 28-09-2021

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Guido Compagnucci**